



CITTÀ DI CROTONE IL SINDACO

ORDINANZA N. 1624 del 08/11/2020

Oggetto: **Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.**

Acquisizione dei dati relativi a cittadini residenti risultati positivi a test per la rilevazione di antigeni nucleoproteici virali sars-cov-2 (c.d. test rapidi).

Visti

- i provvedimenti ministeriali e regionali vigenti in materia di misure urgenti per il contenimento del contagio da Covid-19 e per la gestione dell'emergenza epidemiologica in atto, ed in particolare con riferimento alle misure per l'igiene dei servizi pubblici;
- la direttiva n.1/2020, del Dipartimento della Funzione Pubblica che al punto 8, detta misure più dettagliate in materia di salubrità degli uffici pubblici;
- il decreto del presidente del consiglio dei ministri 3 novembre 2020 contenente *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». (20A06109) [\(GU Serie Generale n.275 del 04-11-2020 - Suppl. Ordinario n. 41\)](#) Che inserisce la Regione Calabria in quelle normate dall'Art. 3, “aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto” nelle quali ai sensi del comma 4 lettera a) “è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori di cui al comma 1 è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto;*
- tutte le vigenti Ordinanze del Presidente della Regione, emanate ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica per l'emergenza COVID-19 ed in particolare l'Ordinanza n. 80/2020 l'Ordinanza del Presidente della Regione n. 80 del 25 ottobre 2020, inerente “Aggiornamento delle disposizioni regionali di cui alla Ordinanza n. 79/2020, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020 e del DPCM 24 ottobre 2020”;

Considerato

- Che per come rilevato dai dati epidemiologici divulgati a cadenza giornaliera dalla Regione Calabria, nonché in base ai dati forniti dal Dipartimento di prevenzione presso l'ASP di Crotona, l'andamento epidemiologico in tutto il territorio provinciale continua a registrare un costante aumento di casi di positività ed ha visto nelle ultime giornate (5, 6 e 7 novembre) un significativo

incremento rispetto alla media dei giorni precedenti;

- Che l'assenza, allo stato attuale, di un'autosufficienza da parte dell'ASP di Crotone nell'attività di processazione dei tamponi molecolari eseguiti dal dipartimento di prevenzione presso l'ASP di Crotone, con conseguenti lungaggini imputabili alla congestione nell'attività di processazione demandata a laboratorio facente capo ad altra struttura pubblica regionale, induce a ritenere la sottostima nella rilevazione dell'attualità del dato epidemiologico su base provinciale;
- Che nelle more dell'attività di processazione e sino all'esito del tampone molecolare, l'impossibilità derivante dall'attuale sistema di fonti, impedisce all'ASP territorialmente competente di segnalare tempestivamente il caso di positività ai fini della sottoposizione a quarantena obbligatoria e di attuare i processi di sorveglianza attiva, con conseguente impossibilità per il Sindaco di emettere provvedimenti restrittivi della libertà personale, espone a grave rischio la popolazione residente in quanto soggetti, già risultanti contagiati in molti casi con positività rilevate da strumenti di rilevazione di antigeni nucleoproteici virali sars-cov-2 (c.d. test rapidi), non vengono sottoposti alle previste misure cautelative, con conseguente potenziale incremento della diffusione del contagio;
- Che con precedenti ordinanze N. 1559 del 02/11/2020, N. 1562 del 03/11/2020 e N. 1577 del 04/11/2020 è stato necessario disporre la chiusura temporanea di alcuni istituti scolastici in ragione della presenza di casi positivi segnalati;
- l'adozione di detti provvedimenti riguardanti singoli istituti in ragione della riscontrata positività di alcuni soggetti frequentanti a vario titolo detti istituti, non consente ad oggi – in ragione delle richiamate lungaggini nell'effettuazione delle indagini epidemiologiche riguardanti i c.d. "contatti stretti" – di avere un quadro chiaro ed attualizzato in ordine alla presenza di focolai all'interno degli istituti scolastici cittadini ed in generale all'interno delle sedi degli uffici e delle istituzioni pubbliche, non agevolmente rilevabile nemmeno a livello presuntivo avuto riguardo all'alto tasso di soggetti c.d. positivi asintomatici;
- il dipartimento di prevenzione presso Codesta ASP è in possesso delle risultanze dei c.d. test antigenici effettuati dai laboratori specialistici operanti nell'ambito di competenza territoriale di questa ASP;

-

DATO ATTO

- che le Ordinanze regionali per l'emergenza COVID-19 vigenti hanno già disposto specifiche misure nei diversi contesti sanitari, produttivi, scolastici e sociali;
- che si rileva opportuno, per quanto fin qui espresso, verificare l'effettiva attualità del dato epidemiologico interessante il Comune di Crotone, attraverso l'acquisizione dai Dipartimenti di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria territorialmente competente, ai fini dell'eventuale adozione di provvedimenti conseguenti a tutela della salute pubblica;
- Il ministero della Salute, con la circolare del 29 settembre 2020, a seguito di esplicita approvazione del comitato tecnico scientifico istituito presso il dipartimento della Protezione civile presso il Ministero dell'Interno, evidenzia l'utilità dei test antigenici rapidi come strumento di prevenzione nell'ambito del sistema scolastico;

RITENUTO NECESSARIO in considerazione di quanto sopra esposto, ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 e ferme restando le misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti che, **quale supporto istruttorio prodromico all'eventuale esercizio dei poteri ex art. 54, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, l'ASP di Crotone trasmetta, entro il 09.11.2020, sulla base dei dati trasmessi dai laboratori specialistici afferenti all'ambito di competenza territoriale di Codesta ASP, i nominativi dei cittadini residenti in Crotone che negli ultimi 10 giorni siano risultati positivi al c.d. tampone antigenico e per i quali**

non risulti ancora disponibile l'esito del tampone molecolare eventualmente disposto da Codesta ASP, nonché che trasmetta a cadenza quotidiana a decorrere dal 09.11.2020 e per i prossimi 14 giorni i dati a propria volta acquisiti dai laboratori specialistici privati in ordine alle riscontrate positività al COVID 19;

Visto l'art. 18 del D.L. n.76/2020, convertito in Legge n.120/2020, che abrogando l'art. 3, comma 2, del D.L. n. 19/2020, ha fatto venir meno i limiti cui era sottoposto il potere di ordinanza sindacale nelle fasi cruciali del contrasto alla diffusione dell'epidemia in corso;

Visto il D.L. 33, del 16 maggio 2020 convertito con modificazioni con L. 14 luglio 2020, n.74;

Visto l'art. 50, commi 5 e 7, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Ritenuta la propria competenza ai sensi del richiamato art. 50 del D.lgs. N° 267/2000, per le motivazioni sopra riportate e che costituiscono parte integrante.

ORDINA

1) Che - ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 sul territorio comunale, ferme restando le misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti - quale supporto istruttorio prodromico all'eventuale esercizio dei poteri ex art. 54, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, l'ASP di Crotone in persona del l.r.p.t. voglia trasmettere entro il 09.11.2020, sulla base dei dati trasmessi dai laboratori specialistici afferenti all'ambito di competenza territoriale della medesima, i nominativi dei cittadini residenti in Crotone che negli ultimi 10 giorni siano risultati positivi a strumenti di rilevazione di antigeni nucleoproteici virali sars-cov-2(c.d. tamponi antigenici o test rapidi) c.d. tampone antigenico e per i quali non risulti ancora disponibile l'esito del tampone molecolare eventualmente disposto dalla medesima ASP, avendo cura di specificare la struttura specialistica presso cui è stato effettuato il test, la tipologia tecnica di test eseguito e la data di effettuazione del test.

2) Che l'ASP di Crotone in persona del l.r.p.t. trasmetta a cadenza quotidiana a partire dal 09.11.2020 e sino ai prossimi 14 giorni i nominativi dei cittadini **residenti in Crotone** che risultatino positivi al c.d. tampone antigenico sulla base dei dati trasmessi dai laboratori privati afferenti all'ambito di competenza della medesima ASP avendo cura di specificare la struttura specialistica presso cui è stato effettuato il test, la tipologia tecnica di test eseguito e la data di effettuazione del test..

DISPONE

La trasmissione All' Asp di Crotone, al Prefetto, al Comando della Stazione dei Carabinieri, All'ufficio Vigili Urbani, e di dare opportuna informazione tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente e ogni altra forma di pubblicizzazione.

Il presente atto viene pubblicato mediante affissione all'albo pretorio online e nel sito web istituzionale del Comune per quindici giorni consecutivi.

Avverso alla presente ordinanza è ammesso ricorso al tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla notifica o dalla piena conoscenza del presente

provvedimento.

Responsabile del procedimento

f.to Sostituto - Arch. Elisabetta Antonia Dominijanni

Il Sindaco

Ing. Vincenzo Voce

firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993

Attestazione di pubblicazione

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, si attesta che la presente determinazione, è pubblicata all'Albo pretorio del Comune, dal 09/11/2020 registrata al n° 3831 del registro pubblicazioni, e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Crotone, lì 09/11/2020

Il Responsabile dell'Albo pretorio
f.to Dott. Antonio Nicoletta